



ISTITUTO COMPRENSIVO 5
"EUGENIO MONTALE"
NAPOLI

Viale della Resistenza 11K-80145 NAPOLI- tel.e fax 081/5430772
Codice fiscale: 95285650636 – Cod. Mecc. : NAIC8GZ00N
E-MAIL: naic8gz00n@istruzione.it – naic8gz00n@pec.istruzione.it
Sito web www.5circolodidattico.it



ISTITUTO COMPRENSIVO - "5 MONTALE"-NAPOLI
Prot. 0004114 del 30/03/2022
VI-9 (Uscita)

Napoli, 30/03/2022

AL PERSONALE SCOLASTICO

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'I.C. 5 MONTALE

ATTI/SITO WEB

OGGETTO: DECRETO-LEGGE N. 24 DEL 24/03/2022 – SCUOLA, COSA ACCADE DAL 1° APRILE, IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, **in vista della cessazione dello stato di emergenza** a partire dal prossimo primo di aprile. Si riportano di seguito le prime indicazioni sulle misure riguardanti la scuola.

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto pubblico e scolastico (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

GESTIONE DEI CASI POSITIVI

Scuole dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, **le attività proseguono in presenza** e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è **previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria e secondaria di primo grado

In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni, **le attività proseguono in presenza** e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è **previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata, su richiesta delle famiglie, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale del personale scolastico

La nota ministeriale 620 del 28/3/2022 stabilisce che **fino al 15 giugno 2022** permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. Continua ad essere valida la disposizione di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 44/2021 che prevede che *"l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute"*.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (**sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro**).

Personale ATA e dirigenti

Pur permanendo l'obbligo per il personale scolastico, il personale ATA e i dirigenti scolastici non vaccinati possono rientrare al lavoro dal 1° aprile con il green pass base (quindi anche solo con tampone negativo). La nota del ministero afferma infatti che non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni" si ritiene che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio

dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Docenti non vaccinati

La nota ministeriale 620 del 28/3/2022 fornisce invece importanti disposizioni specifiche per il personale docente ed educativo considerato che *“la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”*. Ciò comporta che il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale *“imponesse al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”*. Rimane in vigore l’art. 4-ter.2, c. 4 del DL DL 44/2021 per cui i dirigenti scolastici dovranno provvedere dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. Al personale in questione si applicano, **fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale**, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.

Verifica green pass

Sebbene dal primo aprile anche il personale non vaccinato può rientrare a scuola, è il caso di evidenziare che **per l’accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022**, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521. Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate o anche la verifica manuale con l’app verifica C19.

Fino al 30 aprile il green pass base dovrà continuare ad essere esibito da chiunque voglia accedere alle istituzioni scolastiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Carnevale



Paola Carnevale